



DISPOSIZIONE DEL CONSERVATORE N. 1 DEL 16/04/2026

REGISTRO DELLE IMPRESE – APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CAPO VIII TITOLO V, LIBRO V DEL CODICE CIVILE (ARTT. 2484 – 2496 C.C.) – (SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE – NOMINA LIQUIDATORI - BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE - CANCELLAZIONE DI SOCIETÀ).

IL CONSERVATORE

Visto l'art. 2188 C.C.;

Vista la Legge 580/1993;

Visto l'articolo 8 della L.580/1993 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;

Visto il D.P.R. 581/1995 e successive modificazioni;

Viste le disposizioni di cui al Capo VIII Titolo V, Libro V del Codice Civile (Artt. 2484 – 2496 c.c.);

Considerato che le disposizioni di cui al Capo VIII Titolo V, Libro V del Codice Civile (Artt. 2484 – 2496 c.c.) prevedono fasi pubblicitarie distinte e cronologicamente successive (sequenzialità - principio di legalità - affidamento dei terzi) e che la schematizzazione degli obblighi pubblicitari può essere così riepilogata:

FASE I

Gli amministratori accertano senza indugio la causa di scioglimento e provvedono all'iscrizione al Registro Imprese. **Gli effetti dello scioglimento si determinano solo alla data dell'iscrizione della dichiarazione con cui viene iscritta la causa di scioglimento.** Gli amministratori conservano – in questa fase - poteri limitati alla sola conservazione del patrimonio fino alla consegna ai liquidatori. (Verificarsi della Causa di Scioglimento Art. 2484 - 2485)

FASE II

L'assemblea nomina i liquidatori indicando criteri e poteri. I liquidatori iscrivono la propria nomina e poteri ai sensi dell'art.2487 bis c.c. **I liquidatori assumono pertanto la loro carica solo ed esclusivamente dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della propria nomina, data nella quale si verifica la contestuale cessazione dalla loro carica degli amministratori.** Avviene la consegna dei libri e del rendiconto di gestione. La denominazione sociale deve ora recare l'indicazione "in liquidazione". (Pubblicità e Passaggio di Consegne Art. 2487-bis).

FASE III

Solo successivamente all'iscrizione nel Registro delle Imprese della propria nomina e compiuti gli atti utili alla liquidazione, potrà essere predisposto il bilancio finale di liquidazione sempre che la liquidazione non superi l'esercizio, nel qual caso si rende necessaria la redazione e il deposito del bilancio d'esercizio. Quindi completata la liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale, che va depositato al Registro Imprese (art.2492 c.c.). Decorsi 90 giorni senza reclami, il bilancio si intende approvato (*approvazione tacita – art.2493 c.c.*). Approvato il bilancio finale, i liquidatori chiedono la cancellazione della società dal Registro delle Imprese. In alternativa può essere presentato verbale di assemblea totalitaria (*approvazione espressa*) contestualmente al deposito del bilancio finale di liquidazione.

Rilevato da quanto premesso che:

- ✓ l'iscrizione della nomina dei liquidatori non può precedere l'iscrizione dell'accertamento della causa di scioglimento;
- ✓ Il deposito del bilancio finale di liquidazione e l'eventuale conseguente istanza di cancellazione richiedono obbligatoriamente che sia già avvenuta l'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina dei liquidatori (art.2487 bis c.c.);
- ✓ La data del bilancio finale di liquidazione e l'eventuale verbale di assemblea non possono essere antecedente all'iscrizione della nomina del liquidatore (art.2487 bis c.c.);
- ✓ Gli atti e i verbali prodotti, ai fini dell'iscrizione/deposito al Registro delle Imprese, devono rispettare rigorosamente la scansione temporale prevista dal Codice Civile;

Riscontrato che risultano frequentemente presentate istanze al Registro delle Imprese per adempimenti di cui al Capo VIII Titolo V, Libro V del Codice Civile (Artt. 2484 – 2496 c.c.) non conformi alle disposizioni normative in quanto non rispettano le richiamate fasi pubblicitarie distinte e cronologicamente successive;

Atteso che l'ufficio del Registro delle Imprese esercita i compiti ad esso demandati dalla legge ed in particolare provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, nonché alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;

Atteso che i principi generali che regolano il Registro delle Imprese comprendono quello di tipicità, controllo di legittimità, pubblicità ed affidamento dei terzi.

DISPONE

Di considerare **irricevibili** le istanze che non rispettino la netta scissione temporale e la separazione cronologica degli adempimenti di cui al Capo VIII Titolo V, Libro V del Codice Civile (Artt. 2484 – 2496 c.c.) come indicato in premessa. La presente disposizione ha effetto immediato anche per le istanze in corso di istruttoria.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
(Dr. Raffele De Sio)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005